

# AVVISO PUBBLICO

## PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI

### “MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA; MEDICO AUTORIZZATO RESPONSABILE DELLA SORVEGLIANZA MEDICA DEI LAVORATORI ESPOSTI”

ALLEGATO A)

## CAPITOLATO D'ONERI

### **Art. 1 Definizione dei contraenti**

Ai fini della lettura del presente documento si specifica che contraenti sono l'ATENEIO DI TERAMO e l'incaricato MEDICO COMPETENTE/MEDICO AUTORIZZATO.

### **Art. 2 Norme regolatrici**

I rapporti contrattuali vengono regolati dal D.lgs 81/2008, D. Lgs. 230/1995 e dal D.Lgs 163/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dai contenuti dell'Avviso Pubblico, dalle disposizioni del presente Capitolato d'oneri, dal Codice Civile per quanto non previsto dagli atti sopra indicati e da tutte le disposizioni in materia sanitaria e di riservatezza.

### **Art. 3 Oggetto del servizio**

L'incarico, per un periodo di trentaquattro mesi dal 1° marzo 2009 al 31 Dicembre 2011, non prorogabile, ha per oggetto l'espletamento delle funzioni di Medico Competente, del Medico Autorizzato; del Servizio di Sorveglianza Sanitaria e del Servizio di Sorveglianza Medica, comprendente tutte le prestazioni previste dal D.Lgs 81/2008 e dal D. Lgs. 230/1995.

### **Art. 4 Prestazioni previste dalla normativa vigente e modalità di effettuazione delle stesse.**

L'incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività connesse alla funzione di Medico Competente, del Medico Autorizzato; del Servizio di Sorveglianza Sanitaria e del Servizio di Sorveglianza Medica come specificatamente previsto dal D.Lgs 81/2008 e dal D.Lgs 230/1995, di cui si rappresenta in particolare:

- A) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica. Ciò comporta l'esecuzione degli accertamenti predetti su tutti i nuovi assunti, prima che questi inizino a prestare servizio presso l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO; in tal caso sarà l'Ufficio personale di ATENEIO a comunicare il nominativo e la data di assunzione del nuovo assunto per poterlo sottoporre a visita.
- B) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Tali interventi vanno eseguiti su tutti i dipendenti in servizio, periodicamente – sulla base di un piano sanitario, prodotto dal Medico Competente/Medico Autorizzato ed approvato dal Servizio Ambiente e sicurezza dell' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO, da redigersi anno per anno con indicazione del mese in cui si effettueranno le visite;

- C) Prescrizione di Esami clinici ed indagini diagnostiche ritenuti necessari dal medico competente/medico autorizzato;
- D) Tutte le finzioni necessarie per l'ideale svolgimento della sorveglianza sanitaria e sorveglianza medica.

Rientrano inoltre tra le attività principali del medico Competente e del medico Autorizzato:

1. La collaborazione con il datore di lavoro ed il servizio protezione come previsto nel D.Lgs 81/2008 e nel D.lgs 230/1995, la predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico – fisica dei lavoratori;
2. L'effettuazione degli accertamenti sanitari a scadenze predefinite in accordo con il datore di lavoro;
3. L'espressione di giudizi di idoneità dei dipendenti in relazione alla loro specifica mansione di lavoro;
4. L'istituzione e l'aggiornamento, sotto propria responsabilità, di una cartella sanitaria per ogni lavoratore da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
5. Il fornire informazioni in merito a quanto verificato, ai singoli dipendenti;
6. Il rilasciare, su richiesta del lavoratore, copia della documentazione sanitaria;
7. Il comunicare in apposite riunioni ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati, anonimi, collettivi degli accertamenti effettuati;
8. La visita dei luoghi di lavoro, almeno due volte l'anno, congiuntamente al rappresentante del servizio per la protezione dei rischi;
9. La collaborazione al servizio di pronto soccorso con il datore di lavoro;
10. L'effettuazione di eventuali visite sanitarie su richiesta del lavoratore;
11. L'effettuazione gratuita, per ogni anno, di un corso di base di pronto soccorso di almeno ore 2 a tutto il personale di Ateneo, da svolgere in più giorni secondo le disponibilità funzionali del personale e comunque non interessante più di 10 giorni ;
12. Per alcune visite specialistiche potrà servirsi di specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporterà gli oneri;

Si precisa che attualmente i dipendenti sono i seguenti:

- n. 218 personale tecnico amministrativo e di biblioteca;
- n. 268 personale docente ed assimilabile (ricercatori, collaboratori, laureati frequentatori, Assegnati di ricerca, ecc), nonché eventuale personale a tempo determinato.

Delle suddette unità lavorative si rappresenta che il numero è variabile in funzione delle mobilità, assunzioni, etc e comunque le variazioni sono contenute nell'ordine del 10%. :

Del suddetto personale si rappresenta la presenza inoltre di laureati frequentatori laboratori : n.15 unità (media variabile);  
Assegnati di ricerca : n. 30 (media variabile).

Inoltre allo stato il personale esposto a radiazioni di gruppo A e B è di n. 13 Unità.

Nell'offerta si deve inoltre considerare la presenza di studenti interessati, per la specifica attività, da sorveglianza sanitaria, il cui numero è altamente variabile.

La struttura insediativa di riferimento è:

N. 9 complessi edilizi siti nel territorio della provincia di TERAMO L'eventuale aumento o diminuzione del numero di dipendenti non comporta alcun adeguamento del compenso risultante dalla presente gara purchè tale variazione sia contenuta in 50 unità.

Le prestazioni saranno effettuate presso appositi locali forniti dall' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO.

### **Art. 5 Collaborazione con altri specialisti**

Nei casi in cui le visite debbano essere eseguite da altri specialisti in quanto l'oggetto delle analisi risulta essere troppo specifico, il medico competente si avvarrà, come indicato nell'articolo precedente,

di specialisti scelti d'intesa con l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO. In ogni caso i nominativi degli specialisti o dei collaboratori esterni dovranno essere comunicati al medico competente da parte dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO.

#### **Art. 6 Corrispettivo previsto per il servizio di cui trattasi**

Il corrispettivo per l'incarico di medico competente e sorveglianza sanitaria posto a base di gara ammonta ad Euro 75.000,00, di cui per i primi 10 mesi, € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) oltre IVA se dovuta, ed euro. 25.000,00 per ognuno degli altri due anni, oltre IVA, se dovuta, per una durata di trentaquattro mesi, e, in esso, sono comprese le attività sopra elencate, nonché le spese (viaggi, telefono, etc.) che l'affidatario dovrà sopportare. Pertanto l'importo totale del servizio è stimato in Euro 75.000,00. L'importo totale stimato del servizio è al lordo degli eventuali oneri accessori.

#### **Art. 7 Pagamento del corrispettivo**

Il pagamento del corrispettivo dovuto per l'incarico di medico competente, quale risultante dal ribasso, sarà effettuato trimestralmente, dietro presentazione di regolare fattura ed indicazione delle prestazioni effettuate.

#### **Art. 8 Obblighi a carico dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO**

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO si impegna:

- 1) a convocare con apposita nota avente il valore di ordine di servizio il personale per le visite mediche nei giorni ed ore indicati dallo stesso medico competente, presso il locale medico situato nella sede della Facoltà di Scienze POLITICHE in TERAMO;
- 2) a formalizzare gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria una volta individuati, a seguito della valutazione dei rischi e successivi aggiornamenti.
- 3) a mettere a disposizione all'occorrenza apposita stanza arredata di scrivania e sedie, oltre a un archivio per il deposito cartaceo; il materiale di consumo quale saponi, carta tessuto-non tessuto per lettini, ecc sono a carico del Medico Competente/medico Autorizzato.

#### **Art. 9 Oneri, garanzie e fidejussione**

Nell'espletamento di quanto previsto nelle prestazioni il medico competente dovrà essere assicurato mediante polizza di responsabilità civile e professionale verso terzi, per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di cui trattasi, per un massimale minimo di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00). L'originale della predetta polizza va prodotto all'atto della sottoscrizione del contratto/convenzione, pena la revoca dell'aggiudicazione e l'applicazione dell'art. 10.

Il medico competente è soggetto alle contravvenzioni di cui al D.Lgs 81/2008 e di cui al D.Lgs 230/1995; per ogni sanzione non potrà fare rivalsa, in alcun modo, nei confronti dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO.

#### **Art. 10 Risoluzione del contratto per inadempimento del medico competente**

Qualora il medico competente si rendesse inadempiente, anche parzialmente, agli obblighi contrattuali, l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a mezzo di semplice comunicazione allo stesso medico con lettera raccomandata, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

#### **Art. 11 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e successive modificazioni, i dati personali dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO e/o dei suoi collaboratori e dipendenti dalla stessa forniti in vista della formalizzazione del contratto/convenzione o conosciuti successivamente nella fase dell'adempimento contrattuale, potranno essere trattati per finalità di gestione del rapporto, adempimenti di legge, gestione del protocollo, tenuta registri e scritture contabili, elenchi e indirizzari, compilazione di anagrafiche, tenuta della contabilità clienti e/o fornitori.

Il trattamento dei dati potrà essere eseguito sia manualmente sia mediante l'uso di sistemi automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, nel rispetto delle misure di sicurezza e riservatezza necessarie, facendo uso di mezzi che ne prevengano il rischio di perdita o di distruzione, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito.

### **Art. 12 Foro competente**

Tutte le controversie o vertenze connesse con l'esecuzione e l'interpretazione del presente contratto, saranno decise dal Tribunale di TERAMO.

Di seguito si riportano le indicazioni tecniche di riferimento

## **L'OFFERENTE DEVE SIGLARE PER ACCETTAZIONE TUTTE LE PAGINE DEL CAPITOLATO D'ONERI.**

### **IL MEDICO COMPETENTE ELEMENTI TECNICI**

#### **Premessa**

Il Decreto Legislativo 81 del 9/04/2008 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. La tutela della salute prevede, di conseguenza, l'introduzione della figura professionale del medico competente.

#### **DEFINIZIONE**

La definizione del medico competente è nell'art 2 comma 1

**lett. h) «medico competente»:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

**m) «sorveglianza sanitaria»:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

#### **OBBLIGO DI NOMINA**

L'art. 18 del D.Lgs. 81/08 comma 1, lettera a) (Obblighi del datore di lavoro) prevede la nomina, nei casi previsti, del medico competente.

AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA; MEDICO AUTORIZZATO RESPONSABILE DELLA SORVEGLIANZA MEDICA DEI LAVORATORI ESPOSTI-CAPITOLATO D'ONERI

**Art. 18.**

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. **Il datore di lavoro**, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i **dirigenti**, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, **devono**:

a) **nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.**

g) **richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;**

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

La nomina può avvenire solo previa consultazione del/i RLS

**OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE**

L'art. 25 del D.Lgs. 81/08 definisce gli obblighi del medico competente.

**Art. 25.**

Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti

sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

### **ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE**

Il Medico competente collabora con il DATORE DI LAVORO

**A) alla stesura Del Documento di Valutazione dei Rischi** (art. 29)

**B) partecipa alla riunione periodica** (art 35)

**C) fornisce indicazione per l'attività di primo soccorso** ( art 45)

Art. 29.

#### **Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi**

**1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento** di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il **medico competente, nei casi di cui all'articolo 41** (Sorveglianza sanitaria)

Art. 35

Riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il **datore di lavoro**, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, *indica almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:*

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

**c) il medico competente, ove nominato;**

d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

a) il documento di valutazione dei rischi;

b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

**Art. 45.**

**Primo soccorso**

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di

primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

### **REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE**

Il Medico competente deve possedere specifici requisiti individuati all'art 38

#### **Art. 38.**

##### **Titoli e requisiti del medico competente**

1. Per svolgere le funzioni di medico *competente e' necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:*
  - a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  - b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  - c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
  - d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attivita' di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attivita' per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attivita'.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e' altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

### **ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPENTE NELLA SORVEGLIANZA SANITARIA**

Il Medico competente nel collaborare con il DATORE DI LAVORO deve effettuare, principalmente, la Sorveglianza sanitaria prevista negli artt 39/40/41/42

Nell'art. 39 è inserito un disposto normativo che determina limiti applicativi di prestazione del medico competente

L'art. 42 dispone semplicemente adempimenti consequenziali e non di diretto interesse del medico competente

#### **Art. 39.**

##### **Svolgimento dell'attivita' di medico competente**

1. L'attivita' di medico competente e' svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualita' di:
  - a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
  - b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

**3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.**

4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

#### **Art. 40.**

##### **Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale**

1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPEL.

#### **Art. 41.**

##### **Sorveglianza sanitaria**

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a) in fase preassuntiva;

b) per accertare stati di gravidanza;



c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

#### **Art. 42.**

##### **Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica**

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**Nell'ambito dell'attività di sorveglianza il Medico Competente deve :**

#### **A)VDT\_ definizione interruzioni**

#### **Art. 175**

.....

4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzia la necessità.

#### **B)VDT\_ Sorveglianza sanitaria**

**Art. 176.**

1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:
  - a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
  - b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma 6.
3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicit  delle visite di controllo e' biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta'; quinquennale negli altri casi.
4. Per i casi di inidoneita' temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneita'.
5. Il lavoratore e' sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalita' previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).
6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attivit  svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzia la necessita' e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

**D) AGENTI FISICI \_ Sorveglianza sanitaria e tenuta cartelle sanitarie e di rischio****Art. 185.****Sorveglianza sanitaria**

1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41, ed e' effettuata dal medico competente nelle modalita' e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:
  - a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
  - b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
  - c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.

**Art. 186.****Cartella sanitaria e di rischio**

1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

**E) AGENTI FISICI \_ RUMORE Sorveglianza sanitaria****Art. 196.****Sorveglianza sanitaria**

1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con

periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità'.

#### **F) AGENTI FISICI \_ VIBRAZIONI Sorveglianza sanitaria**

##### **Art. 204.**

##### **Sorveglianza sanitaria**

1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.

#### **G) ESPOSIZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI Sorveglianza sanitaria**

##### **Art. 211.**

##### **Sorveglianza sanitaria**

1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all'articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente.

2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione di cui all'articolo 208, comma 2.

#### **H) RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI Sorveglianza sanitaria**

##### **Art. 218.**

##### **Sorveglianza sanitaria**

1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la

salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.

2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182 e di quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 215.

3. Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute:

a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell'esposizione;

b) il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto professionale.

## **I) AGENTI CHIMICI Sorveglianza sanitaria \_ Cartelle sanitarie e di rischio**

### **Art. 229.**

#### **Sorveglianza sanitaria**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione;

b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;

c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.

5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzia, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.

7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:

a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 223;

b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;

c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;

d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.

8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicit  della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.

**Art. 230.**

**Cartelle sanitarie e di rischio**

1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.

2. Su richiesta, e' fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.

**Art. 231.**

**Consultazione e partecipazione dei lavoratori**

.....

i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.

**L) AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI CHIMICI Sorveglianza sanitaria \_ Cartelle sanitarie e di rischio**

**Art. 237.**

**Misure tecniche, organizzative, procedurali**

.....

i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.

**Art. 242.**

**Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche**

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.

.....

4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

.....

6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunit  di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivit  lavorativa.

**Art. 243.**

**Registro di esposizione e cartelle sanitarie**

1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale e' riportata, per ciascuno di essi, l'attivit  svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale

AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA; MEDICO AUTORIZZATO RESPONSABILE DELLA SORVEGLIANZA MEDICA DEI LAVORATORI ESPOSTI-CAPITOLATO D'ONERI

agente. Detto registro e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c).

3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.

.....

#### **Art. 259.**

##### **Sorveglianza sanitaria**

1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate cui all'articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicit  fissata dal medico competente, sono sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la

possibilit  di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.

2. I lavoratori che durante la loro attivita' sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunit  di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.

3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonche' esami della funzione respiratoria.

4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunit  di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria.

#### **L) AGENTI BIOLOGICI Sorveglianza sanitaria \_ Cartelle sanitarie e di rischio**

#### **Art. 279.**

##### **Prevenzione e controllo**

1. I lavoratori addetti alle attivita' per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono gi  immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;

b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformita' all'articolo 271.

5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessit  di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita'

che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XLVI nonche' sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

**Art. 280.**

**Registri degli esposti e degli eventi accidentali**

1. I lavoratori addetti ad attivita' comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
  - a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanita', all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
  - b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio;
  - c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanita' e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonche' le cartelle sanitarie e di rischio;
  - d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attivita' che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio;
  - e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio, ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali e' noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo e' di quaranta anni.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi e' custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della salute e del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente.
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.

**SANZIONI PER IL MEDICO COMPETENTE**

Il Medico competente è sottoposto alle sanzioni di cui all'art 58

**Art. 58.**

**Sanzioni per il medico competente**

1. Il medico competente e' punito:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d), e) e f);
- b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
- c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera l);
- d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h), i) e m), e per la violazione dell'articolo 41, comma 5;
- e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500 euro per la violazione dell'articolo 40, comma 1.

**Inoltre per ogni tipo di rischio collegato sono previste ulteriori sanzioni**